

Enti art. 70 D.Lgs. 165/2001 Personale dei livelli del 07/03/2002

CCNL relativo al biennio economico 2000 - 2001 del personale non dirigente del CONI
(G.U. del 27 marzo 2002)

In data 7 marzo 2002, alle ore 17,00 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

ARAN

nella persona del Dott. Antonio Guida, componente del Comitato Direttivo,

per delega del Presidente, Avv. Guido Fantoni

e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali

CGIL/FP firmato CGIL firmato

CISL/FPS firmato CISL firmato

UIL/PA firmato UIL firmato

CONFSAL/UGL firmato UGL firmato

CISAL/SNALCO firmato CISAL firmato

RDB PI RDB CUB

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale non dirigente del CONI, biennio economico 2000 - 2001

CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CONI

PARTE ECONOMICA BIENNIO 2000-2001

INDICE

ART. 1 - Campo di applicazione

ART. 2 - Aumenti dello stipendio tabellare

ART. 3 - Effetti dei nuovi stipendi

ART. 4 - Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

ART. 5 - Istituzione e disciplina dell'indennità di amministrazione

ART. 6 - Integrazione del fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti dipendenti

ART. 7 – Indennità attribuite al personale con qualifica ad personam di ispettore generale e direttore di divisione

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

ART. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al personale ed ai professionisti dipendenti del CONI destinatari del CCNL stipulato il 15.05.2001.

ART. 2 - Aumenti dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 65 del CCNL del 15.05.2001, corrispondenti alle posizioni economiche rivestite nell'ambito del sistema di classificazione, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 1.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari, risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 2.

3. Gli stipendi tabellari dei professionisti dipendenti di cui all'art. 82 del CCNL del 15.05.2001, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 3.

4. Gli importi annui degli stipendi tabellari dei professionisti dipendenti risultanti dalla applicazione del comma 3, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 4.

5. Gli incrementi retributivi di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposti al netto delle indennità di vacanza contrattuale già percepite con le modalità e nelle misure stabilite dall'art. 1, comma 4, del CCNL del 19.11.1996.

ART. 3 - Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari, risultanti dalla applicazione dell'art. 2, sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto; agli effetti del trattamento di fine servizio, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 4 - Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Nel periodo luglio-dicembre 2000, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67 del CCNL del 15.05.2001 sono incrementate di un importo pari allo 0,17% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza ed ai professionisti dipendenti.
2. A valere dal 2001, la percentuale di incremento di cui al comma 1 è rideterminata nella misura dello 0,31%.
3. Il CONI, nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati secondo i principi generali di cui al D.Lgs. 286/99, può destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità per un importo non superiore al 1,5% del monte salari dell'anno 1999 del personale esclusa la quota relativa alla dirigenza e ai professionisti dipendenti.
4. L'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 67 comma 1 lett. k) del CCNL del 15 maggio 2001 ricomprende anche le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità.
5. Dalla data di utilizzo delle risorse di cui all'art. 67 del CCNL del 15 maggio 2001 per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, le disponibilità dello stesso art. 67 sono ridotte delle somme corrispondenti le quali sono nuovamente utilizzabili per le finalità di cui all'art. 68 dello stesso CCNL del 15 maggio 2001 dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito.

ART. 5 - Istituzione e disciplina dell'indennità di amministrazione

1. A valere dall'anno 2001 è istituita l'indennità di amministrazione per il personale delle categorie A, B, C e per il personale di cui all'art. 44 del CCNL del 19/11/1996.
2. A decorrere dal 1/1/2001, gli importi mensili lordi per dodici mensilità dell'indennità di cui al comma 1 sono stabiliti, per ciascuna categoria e per il personale di cui all'art. 44 del CCNL del 19/11/1996, nelle misure di cui all'allegata Tabella 5.
3. Il finanziamento dell'indennità di amministrazione avviene attraverso le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 67 del CCNL del 15.05.2001, come integrate dall'art. 4 del presente contratto.
4. L'indennità di amministrazione viene corrisposta, di norma, nelle medesime fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare e ne segue le discipline che prevedono riduzioni o sospensioni.
5. A seguito della istituzione della indennità di amministrazione di cui al presente articolo, al personale della categoria C cui sia conferito uno degli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 54 del CCNL stipulato il 15.05.2001, compete, a titolo di indennità di posizione, la differenza tra il valore economico dell'incarico conferito ed il valore in godimento dell'indennità di amministrazione.

ART. 6 - Integrazione del fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti dipendenti

1. Nel periodo luglio-dicembre 2000, le risorse del fondo per il salario accessorio dei professionisti dipendenti di cui all'art. 84 del CCNL del 15.05.2001 sono incrementate di un importo pari allo 0,52% del monte salari dell'anno 1999 degli stessi professionisti dipendenti.

2. A valere dal 2001, la percentuale di incremento di cui al comma 1 è rideterminata nella misura dello 0,97%.

3. Il CONI, nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati dei professionisti secondo i principi generali di cui al D.Lgs. 286/99, può destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità per un importo non superiore al 1,5% del monte salari dell'anno 1999 dei professionisti dipendenti.

ART. 7 – Indennità attribuite al personale con qualifica ad personam di ispettore generale e direttore di divisione

1. La lett. c), comma 2, art. 68 del CCNL stipulato il 15/05/2001 è sostituita come segue: “c) corrispondere l'indennità di cui all'art. 44, comma 7, del CCNL del 19.11.1996”.

2. I valori dell'indennità di cui all'art. 68, comma 2, lett. c), del CCNL stipulato il 15/05/2001, attribuita al personale con qualifica ad personam di ispettore generale e direttore di divisione, sono compresi tra un minimo di € 165,27 (pari a L. 320.000) ed un massimo di € 216,91 (pari a L. 420.000) mensili lorde per dodici mensilità. Gli stessi valori sono quantificati in relazione alla rilevanza delle funzioni affidate, secondo criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.

3. E' abrogato l'art. 85, comma 1 del CCNL stipulato il 15/05/2001. Conseguentemente, il riferimento al predetto comma di cui all'art. 54 comma 4 del CCNL stipulato il 15/05/2001 è da intendersi al successivo comma 4 del presente CCNL.

4. Sono confermate le funzioni attribuite al personale con qualifica ad personam di ispettore generale e direttore di divisione, di cui all'art. 44 del CCNL 19/11/1996. Al predetto personale, ove siano conferiti gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 54 del CCNL stipulato il 15/05/2001, compete l'eventuale differenza tra l'indennità di posizione correlata all'incarico conferito ed il valore complessivamente in godimento dell'indennità di funzione di cui all'art. 68, comma 2), lett. c) dello stesso CCNL e dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 5 del presente contratto. Tale differenza viene corrisposta ad integrazione della indennità di funzione.

Tabella 1

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori per 13 mensilità

Categoria	Posizione economica	dal 1.7.00		dal 1.1.01	
		Lire	Euro	Lire	Euro
Ispettore generale		59.000	30,47	98.000	50,61
Direttore di divisione		54.000	27,89	91.000	47,00
C	C4	51.000	26,34	85.000	43,90
	C3	47.000	24,27	79.000	40,80
	C2	43.000	22,21	72.000	37,18
	C1	42.000	21,69	71.000	36,67
B	B4	42.000	21,69	70.000	36,15
	B3	39.000	20,14	66.000	34,09
	B2	36.000	18,59	60.000	30,99
	B1	35.000	18,08	59.000	30,47
A	A4	35.000	18,08	59.000	30,47
	A3	34.000	17,56	56.000	28,92
	A2	32.000	16,53	54.000	27,89
	A1	30.000	15,49	51.000	26,34

Tabella 2

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori per 12 mensilità

<i>Categoria e Posizione economica</i>		<i>dal 1.7.00</i>		<i>dal 1.1.01</i>	
		Lire	Euro	Lire	Euro
Ispettore generale		34.024.344	17.572,11	35.200.344	18.179,46
Direttore di divisione		30.885.744	15.951,16	31.977.744	16.515,13
C	C4	28.587.048	14.763,98	29.607.048	15.290,76
	C3	25.415.004	13.125,75	26.363.004	13.615,36
	C2	22.263.000	11.497,88	23.127.000	11.944,10
	C1	21.660.996	11.186,97	22.512.996	11.626,99
B	B4	21.479.096	11.093,03	22.319.096	11.526,85
	B3	19.355.004	9.996,03	20.147.004	10.405,06
	B2	16.875.000	8.715,21	17.595.000	9.087,06
	B1	16.434.996	8.487,97	17.142.996	8.853,62
A	A4	16.339.296	8.438,54	17.047.296	8.804,19
	A3	15.192.996	7.846,53	15.864.996	8.193,59
	A2	13.926.996	7.192,69	14.574.996	7.527,36
	A1	13.107.996	6.769,71	13.719.996	7.085,79

Tabella 3

Incrementi mensili della retribuzione tabellare - Professionisti

Valori per 13 mensilità

<i>Livello</i>	<i>dal 1.7.00</i>		<i>dal 1.1.01</i>	
	Lire	Euro	Lire	Euro
X livello - II differenziato	82.000	42,35	136.000	70,24
X livello - I differenziato	68.000	35,12	114.000	58,88
X livello - Base	53.000	27,37	89.000	45,96

Tabella 4

Nuova retribuzione tabellare annua - Professionisti

Valori per 12 mensilità

<i>Livello</i>	<i>dal 1.7.00</i>		<i>dal 1.1.01</i>	
	Lire	Euro	Lire	Euro
X livello - II differenziato	52.264.000	26.992,10	53.896.000	27.834,96
X livello - I differenziato	41.748.000	21.561,04	43.116.000	22.267,56
X livello - Base	30.277.000	15.636,77	31.345.000	16.188,34

Tabella 5

Indennità di amministrazione mensile

Valori per 12 mensilità

Categoria	Posizione economica	dal 1.1.01	
		Lire	Euro
Ispettore generale		281.000	145,12
Direttore di divisione		281.000	145,12
C	C4	271.000	139,96
	C3	271.000	139,96
	C2	239.000	123,43
	C1	230.000	118,79
B	B4	148.000	76,44
	B3	148.000	76,44
	B2	143.000	73,85
	B1	139.000	71,79
A	A4	132.000	68,17
	A3	132.000	68,17
	A2	127.000	65,59
	A1	122.000	63,01

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti ritengono necessario che il CONI adotti, con proprio provvedimento e sentite le organizzazioni sindacali interessate, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 27.11. 1991, n.93/131/CEE. Il testo tipo sarà portato a conoscenza del CONI a cura dell'Aran.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti concordano nel rinviare ad apposita sequenza contrattuale la definizione della base di calcolo del TFR in correlazione con la disciplina contrattuale relativa alla previdenza complementare, tenendo conto di analoghe soluzioni che saranno adottate nel comparto degli Enti pubblici non economici.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti si impegnano a verificare i risultati dell'applicazione del nuovo sistema di calcolo delle indennità di turno di cui all'art. 42 del CCNL stipulato il 15/05/2001 e a riconsiderarne alcuni aspetti, in relazione alle esigenze emerse a seguito di tale verifica.

DICHIARAZIONE A VERBALE n. 1

La scrivente O.S. fa presente che la sigla confederale di riferimento indicata in premessa "U.G.L." è superata, poiché dal 1999 in via sostanziale e dal 2000 in via formale aderisce alla Confederazione CONF.S.A.L.

Federazione Autonoma CONF.S.A.L. – U.G.L.

Il Segretario Responsabile

Roberto Pianigiani (Firmato)

DICHIARAZIONE A VERBALE n. 2

In merito al presente accordo, relativo al 2° biennio economico 2000/01, questa organizzazione sindacale all'atto della sottoscrizione definitiva riconferma il contenuto della precedente dichiarazione a verbale allegata al contratto, riguardante il quadriennio normativo 1998-2001 ed il primo biennio economico 1998/99.

Tale posizione discende dal giudizio negativo sull'accordo espresso ripetutamente nel corso della trattativa, pur prendendo in considerazione di apporre la firma esclusivamente per avere l'opportunità di tutelare i lavoratori rappresentati al tavolo negoziale per il contratto integrativo Coni.

Roma 7/03/2002

CISAL FIALP

p.LA SEGRETERIA GENERALE

Il Segretario Nazionale

Giuseppe Parisi (Firmato)

DICHIARAZIONE A VERBALE n. 3

La RdB Andico, in coerenza con quanto già espresso in occasione della stipula del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998/2001 e al biennio economico 1998/1999 del personale del Coni, e richiamandosi al contenuto della nota a verbale presentata in quell'occasione, ribadisce il proprio formale dissenso sui contenuti dell'accordo relativo al secondo biennio economico 2000/2001, non sottoscrivendolo.

Per quanto riguarda il merito la RdB Andico fa rilevare che:

gli aumenti sulla retribuzione tabellare sono assolutamente insufficienti e non tengono nemmeno conto del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale come avrebbe dovuto essere in base agli accordi di luglio 1993;

gli aumenti della retribuzione tabellare hanno decorrenza da luglio 2000 e non già da gennaio;

gli aumenti sul salario accessorio hanno carattere di incertezza in quanto legati ad eventi non quantificabili, quali ad esempio, gli eventuali pensionamenti;

la "Indennità di Amministrazione" introdotta con l'art.5 dell'ipotesi di accordo, nonostante quanto dichiarato dal Comitato di Settore alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 2001, oltre a non essere stata rivalutata del medesimo tasso di inflazione applicato al resto del Fondo Unico di Amministrazione non è stata nemmeno inserita tra le voci che compongono la base di calcolo del trattamento di fine rapporto;

La stessa indennità di Amministrazione, in presenza di incarichi di posizione organizzativa del personale di categoria C, sarà detratta dagli emolumenti spettanti per tali incarichi rendendola particolarmente onerosa sotto il profilo dell'assunzione di responsabilità per il dipendente e scarsamente remunerativa sotto il profilo economico.

In questo quadro l'RdB Andico conferma il proprio giudizio complessivamente negativo non sottoscrivendo l'articolato.

Roma, 7 marzo 2002

Rdb Andico (Firmato)

Rdb CUB (Firmato)